

Codice A1604C

D.D. 13 marzo 2025, n. 166

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia della sorgente ubicata presso località Erbareti di Sabbia, nel Comune di Varallo (VC), gestita dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.



ATTO DD 166/A1604C/2025

DEL 13/03/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque**

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia della sorgente ubicata presso località Erbareti di Sabbia, nel Comune di Varallo (VC), gestita dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio dell’acquedotto del medesimo comune.

Al fine di implementare la risorsa idrica dell’acquedotto del Comune di Varallo (VC), il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione - con nota in data 27/9/2021 ha trasmesso alla Provincia di Vercelli - ai sensi del regolamento regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii. - domanda di concessione di piccola derivazione d’acqua a uso potabile dalla nuova captazione da sorgente ubicata presso località *Erbareti di Sabbia*, nel Comune di Varallo e a servizio del medesimo comune, richiedendo i seguenti quantitativi: portata massima 1 l/s, portata media 0,3 l/s, volume massimo prelevabile 9.460,8 metri cubi/annui.

Ai sensi dalle vigenti norme in materia, prima del rilascio della concessione è necessario che venga acquisito il provvedimento di definizione dell’area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto e prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica, l’ASL competente per territorio dovrà eseguire i campionamenti ai fini dell’espressione del giudizio d’idoneità al consumo umano.

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, con nota in data 5/7/2024 ha convocato una Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi del d.lgs. 30/6/2016, n. 127, mettendo a disposizione dei soggetti interessati la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell’area di salvaguardia della sorgente ubicata presso località *Erbareti di Sabbia*, nel Comune di Varallo (VC), gestita dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio dell’acquedotto del medesimo comune, al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall’Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Successivamente, lo stesso Ente di Governo dell’Ambito n. 2, d’intesa con il gestore - committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 25/11/2024 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia della sorgente di cui sopra ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che la sorgente in esame (codice identificativo CVA425) è posta sulle particelle catastali n. 339-340 del foglio di mappa n. 4 del NCT di Varallo Sesia Sez. A (Sabbia), a una quota di circa 1.265 metri s.l.m.. Nell'intorno della captazione il terreno è occupato per gran parte da bosco e sottobosco, ad eccezione di alcune piccole radure interessate dalla presenza di prato; la sorgente si raggiunge seguendo il sentiero comunale che parte dalla frazione Erbareti oppure tramite un ripido sentiero che inizia a monte della frazione Montata in direzione Alpe campo per un primo tratto e poi risalendo il versante in direzione Nord per la parte rimanente.

La captazione è collocata lungo un versante roccioso piuttosto impervio caratterizzato prevalentemente da affioramenti rocciosi e, in subordine, da depositi sciolti; in particolare, l'opera di presa è ubicata lungo una piccola vallecchia ricoperta da un sottile livello di detriti superficiali, costituiti da brecce e blocchi di varie dimensioni in matrice sabbiosa, con spessori massimi intorno ai 2 metri, mentre la roccia sottostante affiora sui fianchi vallivi e anche presso la sorgente. Il territorio circostante la sorgente è occupato da zone boschive intervallate da aree più brulle e acclivi dove la vegetazione è rappresentata, più che altro, da arbusti e da qualche radura prativa; nei dintorni sono presenti alcuni alpeggi isolati, collegati a valle tramite sentieri sterrati.

La nuova opera di presa è realizzata integralmente in cemento armato con dimensioni interne di 1x1x1,8 metri, l'accesso avviene tramite una botola frontale. All'interno del bottino è presente una vasca in acciaio inox - che ha il compito di raccogliere l'acqua captata e di farla decantare - dotata di condotta di troppo pieno/scarico di fondo, costituita da un tubo in acciaio verticale posto su una pileta svizzera collegato a un tubo che scarica lungo il versante prospiciente; la condotta in partenza è provvista di filtro a succhieruola in acciaio inox. Completa l'opera uno scarico di troppo pieno posto nella parte sommitale della vasca di accumulo/decantazione, al cui interno è installata una griglia per evitare l'ingresso di animali. In corrispondenza del bottino è stata realizzata una massciata drenante costituita da blocchi in pietra squadrati posti tra le prese e il nuovo manufatto, contenuta da ali in calcestruzzo armato di dimensioni 1,05x1,5 e spessore di 0,25 metri. La soletta del bottino è impermeabilizzata esternamente con guaina bituminosa che, successivamente, è stata rinterrata in modo da ridurre al minimo l'impatto visivo delle opere. Superiormente, tra la soletta e il terreno, è stato steso uno strato di tessuto non tessuto e una guaina continua in modo da impedire all'acqua meteorica di infiltrarsi nell'area drenata. All'esterno del bottino, immediatamente a valle, è stato realizzato un pozzetto di manovra di dimensioni 0,6x0,6x0,8 metri dotato di chiusino in ghisa sferoidale, al cui interno è presente una saracinesca a corpo piatto. L'acqua captata dal bottino viene convogliata in una vasca di accumulo esistente, posta a quota inferiore e ubicata nell'incisione del rio della Sella.

Dal punto di vista idrogeologico, la circolazione idrica sotterranea si esplica all'interno dei detriti e fuoriesce in corrispondenza dell'interfaccia detrito-substrato roccioso, quando la superficie piezometrica interseca la topografia, in questo caso dovuto a un cambio di pendenza del versante. La superficie di alimentazione dell'acquifero captato è presumibilmente pari a quella racchiusa nel bacino idrografico di competenza. La sorgente genera un corso d'acqua demaniale (senza nome) e pertanto, pur collocandosi a meno di 10 metri dal corso d'acqua stesso, non risulta coinvolta dalla dinamica idraulica, trattandosi della testata del bacino idrografico: considerate tali caratteristiche geomorfologiche non viene ritenuta significativa una verifica idraulica presso la captazione. Nell'area non risultano dissesti segnalati dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) mentre, da un controllo effettuato sul geoportale di ARPA Piemonte, è stata riscontrata la presenza di una frana tipo DGPV (Deformazione Gravitativa Profonda di Versante).

Non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo - in quanto si sono riscontrate difficoltà logistiche e di costi per l'allestimento in tempi brevi del sistema di monitoraggio - non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e, quindi, non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato; in assenza di tali

parametri si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia della sorgente imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la condizione maggiormente cautelativa, corrispondente a un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A).

Per tale condizione di vulnerabilità il regolamento regionale 15/R/2006 prevede che l'estensione dell'area di salvaguardia coincida con il bacino imbrifero sotteso dalla captazione, individuando una zona di rispetto ristretta e una zona di rispetto allargata, con la zona di rispetto ristretta definita dalla porzione di bacino a partire dalla zona di tutela assoluta fino a un raggio di 200 metri dalla captazione, con il limite laterale adeguato alla presenza di spartiacque o limiti idrogeologici.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa, per una superficie di 3.179 metri quadrati; tutte le opere di presa e di convogliamento delle acque nella tubazione di adduzione sono interrato e/o all'interno di manufatti, quindi al riparo dalle acque meteoriche e di ruscellamento;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa, per una superficie di 11.673 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale e un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione, per una superficie di 5.872 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *"REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI VERCELLI - COMUNE DI VARALLO - DEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DI N. 1 SORGENTE A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO DI ERBARETI (LOCALITA' SABBIA, VARALLO) - AASS.2 PLANIMETRIA SU BASE CATASTALE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA - SCALA 1:2.000"*, estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Massimo Gobbi - e agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

L'area presenta caratteristiche tipiche dei contesti rurali di ambito montano a scarsa vocazione agricola, sia per condizionamenti di tipo edifico sia morfologico, che restringono alquanto lo spettro delle colture attuabili con profitto. Per tale ragione prevalgono nettamente le superfici forestali alternate a superfici destinate alla produzione di foraggio (prati permanenti regolarmente sfalciati e prati-pascolo), che permangono in relazione alla presenza di insediamenti zootecnici (prevalentemente bovini) di modeste dimensioni ancora presenti in zona nel periodo estivo. Nell'area di salvaguardia le superfici forestali costituiscono la quasi totalità della copertura, interrotta solamente da un lembo di un'area prativa, in parte tuttora destinata all'attività zootecnica di carattere familiare/locale e non di allevamento intensivo esclusivamente nel periodo estivo.

L'ASL di Vercelli - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione e il Comune di Varallo (VC) - interessato dall'area di salvaguardia - visionata la documentazione trasmessa, non hanno fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 5/9/2024 - agli atti dell'amministrazione - non ha rilevato criticità nel merito, evidenziando la corretta applicazione della metodologia per la definizione dell'area di salvaguardia e per l'individuazione dei centri di pericolo.

Nella medesima nota - in riferimento all'interferenza dei centri di pericolo presenti nell'area di salvaguardia - la stessa ARPA richiama quanto correttamente previsto dal Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari allegato alla documentazione, in particolare per l'attività di

pascolamento, chiedendo che vengano rispettate le prescrizioni normative specifiche previste dalla classe di vulnerabilità intrinseca elevata (Classe A).

L'area di salvaguardia è inserita in un settore prevalentemente boscato, intervallato da alcune porzioni di aree a prato potenzialmente utilizzabili per il pascolamento del bestiame e a fine foraggero, per le quali è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, secondo quanto previsto dall'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Tuttavia, trovandosi in ambito montano, ai sensi del medesimo regolamento, non è richiesto di approfondire gli studi riguardanti il profilo pedologico del terreno per:

- l'estrema variabilità pedologica dei versanti, con particolare riferimento alla profondità dei suoli e alla percentuale di scheletro presente, che rende difficoltosa e con ampio margine di errore l'estensione a livello areale della capacità protettiva dei suoli a partire dai profili realizzati e osservati;
- la dinamica d'infiltrazione delle precipitazioni meteoriche nel terreno che ha delle peculiarità proprie, per il ruolo rilevante di difficile quantificazione che assumono lo scorrimento superficiale e sottosuperficiale.

In questi contesti morfologici la gestione agricola delle zone di rispetto è pertanto desunta unicamente dalla valutazione della vulnerabilità intrinseca dell'acquifero alimentante la captazione che, nel caso specifico, è stata classificata come elevata e, di conseguenza, attribuibile alla Classe A. A tale classe corrisponde un massimo rischio di contaminazione della risorsa idrica e, pertanto, una massima limitazione degli interventi agronomici ammessi.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49, in data 5/12/2024.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nel parere dell'ARPA competente, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo; in alternativa, si installi adeguata cartellonistica di segnalazione in corrispondenza dell'opera di presa in luogo della recinzione dell'area;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa, nonché si preveda il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso

dalla captazione;

- si provveda alla verifica degli eventuali centri di pericolo potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività di pascolo nell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima e trasmessa, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia della captazione, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Vercelli del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari in applicazione del principio di precauzionalità;

ritenuto che le attività pastorali insistenti nell'area di salvaguardia potranno essere condotte, in conformità alle disposizioni di legge, secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la domanda di concessione di piccola derivazione d'acqua a uso potabile dalla nuova captazione da sorgente ubicata presso località *Erbareti di Sabbia*, nel Comune di Varallo e a servizio del medesimo comune, presentata dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. alla Provincia di Vercelli in data 27/9/2021 per i seguenti quantitativi: portata massima 1 l/s, portata media 0,3 l/s, volume massimo prelevabile 9.460,8 metri cubi/annui;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 5/9/2024 - prot. n. 78818;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 25/11/2024 - prot. n. 1648, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/1/1997, n. 13 (vigente dal 28/5/2012), "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e

successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;

- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R, "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R, "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

determina

- a. L'area di salvaguardia della sorgente ubicata presso località *Erbareti di Sabbia*, nel Comune di Varallo (VC), gestita dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, è definita come risulta nell'elaborato "*REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI VERCELLI - COMUNE DI VARALLO - DEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DI N. 1 SORGENTE A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO DI ERBARETI (LOCALITA' SABBIA, VARALLO) - AASS.2 PLANIMETRIA SU BASE CATASTALE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA - SCALA 1:2.000*", estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato dal gestore - dott. geol. Massimo Gobbi - e allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta e allargata.

Per quanto concerne le attività di pascolo che interessano l'area di salvaguardia, ricadente in Classe A di gestione agricola, all'interno della zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione, il pascolamento del bestiame e l'uso, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari. L'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari è altresì vietato nella zona di rispetto allargata, nella quale invece è possibile effettuare il pascolamento e impiegare fertilizzanti. La gestione delle fertilizzazioni e del pascolamento deve essere condotta mediante un accurato bilanciamento delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni; gli apporti complessivi di azoto non devono superare il limite dei 170 kg all'anno per

ettaro e il rispetto di tale limite può essere dimostrato tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, previsto dal regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R o analogo strumento.

Nell'area di salvaguardia è sempre vietata l'utilizzazione per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione, nonché l'impiego di geodisinfestanti e di biocidi. Inoltre, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

In seguito all'approvazione della proposta del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, ogni eventuale azienda conducente particelle agricole ricadenti nell'area di salvaguardia individuata dovrà darne comunicazione al Settore Agricoltura della Provincia di Vercelli.

c. Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Varallo (VC) - CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, salvo comprovata impossibilità realizzativa e/o diverso avviso dell'Amministrazione comunale interessata, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo; in alternativa, installare adeguata cartellonistica di segnalazione in corrispondenza dell'opera di presa in luogo della recinzione dell'area;
- effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi.

d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Provincia di Vercelli per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Varallo - CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
- alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
- all'ASL di Vercelli - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione;
- all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Vercelli per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Varallo, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalla captazione;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare gli eventuali centri di pericolo potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione

Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI VERCELLI
COMUNE DI VARALLO

DEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DI N. 1 SORGENTE A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO DI ERBARETI (LOCALITÀ SABBIA, VARALLO)

AASS.2 PLANIMETRIA SU BASE
CATASTALE DELLE AREE DI
SALVAGUARDIA

PROPONENTE:



Regione Cesolo, 1 - 13011 Borgosesia (VC)

0163 209163 info@green-geo.it

pliocenegm@pec.epap.it

Dr. Geol. Massimo Gobbi



Massimo Gobbi

DATA: LUGLIO 2023



PUNTO	X	Y
0	0	0
1	30	13
2	-15	-29
3	-50	9
4	-5	51
5	-42	17
6	-56	25
7	-82	81
8	-121	214
9	-148	291
10	-129	383
11	-102	303
12	-73	239
13	-25	112
14	-1	47


LEGENDA

- Sagoma presa della sorgente oggetto di studio
- Bacino idrogeologico della captazione
- Assi cartesiani
- Punti notevoli
- Zona di tutela assoluta (ZTA)
- Zona di rispetto ristretta (ZRR)
- Zona di rispetto allargata (ZRA)



Massimo Gobbi

UBICAZIONE AREE DI SALVAGUARDIA
REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI VERCELLI
COMUNE DI VARALLO



PARTICELLE COMPRESSE NELLA ZONA DI TUTELA ASSOLUTA		
ZTA = 3179 mq		
COMUNE DI VARALLO, SEZ. A (SABBIA)		
FOGLIO	MODALITA'	NUMERO PARTICELLA
3	parzialmente	53
4	parzialmente	341-338
4	totalmente	339-340

PARTICELLE COMPRESSE NELLA ZONA DI RISPETTO RISTRETTA		
ZRR = 11673 mq		
COMUNE DI VARALLO, SEZ. A (SABBIA)		
FOGLIO	MODALITA'	NUMERO PARTICELLA
3	parzialmente	53-18

PARTICELLE COMPRESSE NELLA ZONA DI RISPETTO ALLARGATA		
ZRA = 5872 mq		
COMUNE DI VARALLO, SEZ. A (SABBIA)		
FOGLIO	MODALITA'	NUMERO PARTICELLA
3	parzialmente	18-1

